



DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE
E AMBIENTE
tutela del territorio e ambiente

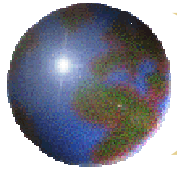
Sala Consigliare

TERRE E ROCCE DI SCAVO

- 22 ottobre 2014 -

● La gestione per il recupero e per il riutilizzo.

Arch. Franco Lenarduzzi



RIFIUTO: DEFINIZIONE art. 183, co.1, lett. a)

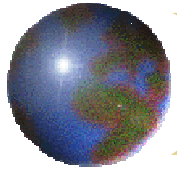
Art. sostituito dall'art. 10
D.Lgs. N. 205 del 2010

deve intendersi: *~~“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;~~”*

Quindi anche le terre e rocce **sono rifiuti**

PER TANTO:

il trasporto deve essere accompagnato da **formulario** ed avviato a impianto di recupero o di smaltimento.



RIFIUTO: CIRCOLARE MinAmbiente dd 28/06/99

Ripresa dal D.L. n. 138/2002 (Convertito in Legge n. 178/2002)
ha precisato che i termini:

Si disfi: qualsiasi comportamento atto ad avviare un materiale o una sostanza ad attività di smaltimento o di recupero;

Abbia deciso: volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero;

Abbia l'obbligo di disfarsi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento stabilito da leggi o da provvedimenti pubblici (es. ordinanza) o imposto dalla natura della sostanza (es. olio usato, batterie esauste, materiale putrescibile, ecc.)



Azione



Volontà



Obbligo



DEFINIZIONI – art. 183 D.L.gs. 152/2006 smi

“gestione”: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso controllo operazioni e controllo delle discariche dopo chiusura;

“preparazione per il riutilizzo”: operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

“riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

“trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

“recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali altrimenti utilizzati all'interno di impianto o nell'economia in generale.

Operazioni All. C della parte IV;

“smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Operazioni All. B alla parte IV



DEFINIZIONI – art. 183 D.L.gs. 152/2006 smi

"**stoccaggio**": operazioni di *deposito preliminare* di rifiuti di cui al punto **D15** (All. B alla parte IV) - operazioni di *messa in riserva* di rifiuti di cui al punto **R13** (All. C parte IV);

"**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti, **prima** della raccolta, **nel luogo** in cui gli stessi sono prodotti

Rispetto Norme Tecniche (*Del. Comitato Interministeriale 27.7.1984*)

(eccezione: per imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola e consorzi agrari)

per RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- smaltire **ogni 3 mesi** i rifiuti prodotti;

Oppure

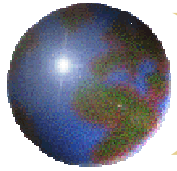
- smaltire i rifiuti al **raggiungimento dei 20 mc.**;
comunque **non** può avere durata **superiore ad 1 anno**.

per RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI:

- smaltire **ogni 3 mesi** i rifiuti pericolosi prodotti;

Oppure

- smaltire i rifiuti pericolosi **al raggiungimento dei 10 mc.**;
- Comunque **non** può avere durata **superiore ad 1 anno**.



DEFINIZIONI – Decr. Min. Amb. 10 ago. 2012, 161, art. 1co.1

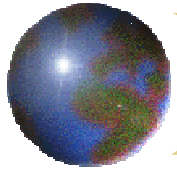
“opera”: risultato di insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro , manutenzione che di per se esplichino una funzione economica o tecnica ai sensi dell’art. 3 co. 8 D.Lgs. 12/04/2006, **n.163 smi**;

“materiale da scavo”: il suolo o il sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo: **scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) – perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. – opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.) – rimozione e livellamento di opere in terra; - ...ecc. ecc..**

“riporto”: orizzonte stratigrafico costituito da miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come da All. 9

Materiali di origine antropica (derivazione pregressa di attività urbanistico edilizia sedimentati nei secoli) identificabili con: *materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.*

Quantità massima del **20 % massa**

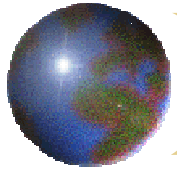


le terre e rocce

derivanti da attività di demolizione, costruzione,

nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;

sono rifiuti speciali



TERRE E ROCCE: CER

17 05 04 terre e rocce, diverse da quelle alla voce 17 05 03*

Categoria o attività che genera il rifiuto
Processo produttivo che lo genera
Identificazione del singolo rifiuto



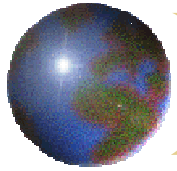
diversi da rifiuti pericolosi; *(Codice a specchio)*

Rifiuti pericolosi sono quelli che rientrano nelle caratteristiche di cui All. I parte IV

caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 esplosivo, H2 comburente, H3a facilmente infiammabile, H3b infiammabile, H4 irritante, H5 nocivo, H6 tossico, H7 canceroso, H8 corrosivo, H9 infettivo, H10 teratogeno, H11 mutageno, H12 sostanze che con H₂O sprigionano gas, H13 sostanze che anche dopo eliminazione possono dare origine a problemi,

H14 **Ecotossico**



TERRE E ROCCE: SOTTOPRODOTTO

Art 184 bis

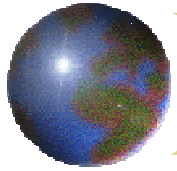
(art. 184, co. 3, lett. b) come da D.Lgs 205/2010,
ultimo "Correttivo" della Parte IV entrato in vigore il 25 dicembre 2010).

escluso dalla materia di rifiuto



SOTTOPRODOTTO

Art. 183, co. 1 lett. qq)



TERRE E ROCCE: SOTTOPRODOTTO

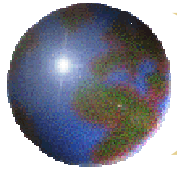
Art 184 bis

“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, co. 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** **senza** alcun ulteriore **trattamento diverso dalla normale pratica industriale**; ★
- d) l'ulteriore **utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.”

Non ci sono



TERRE E ROCCE: normale pratica industriale

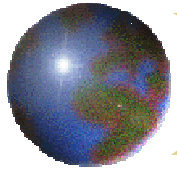


La “*normale pratica*” non è trattamento.

E' ciò che “*generalmente*” viene effettuato su materiali (non rifiuti).

**AII.3 DM
161/2012**

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.



TERRE E ROCCE - TRATTAMENTO-

“trattamento”

nell'art. 183, co. 1, lett. S,
(“operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”)

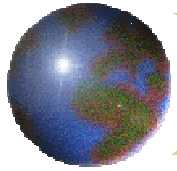
dal D.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, co. 1, lett. H
(“processi fisici, termici, chimici o biologici”, inclusivi delle operazioni di cernita “che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”)

Sono operazioni di gestione del rifiuto non riguardano il “sottoprodotto”

In ogni caso:

La Corte di Cassazione ha così recentemente affermato che

“deve escludersi che il concetto di normale pratica industriale possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura”.



TERRE E ROCCE: per RIUTILIZZO

condizioni poste

“non provengano da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica ai sensi del Titolo V – Parte quarta del Dlgs 152/2006”.

quindi

caratterizzazione del sito da sottoporre a scavo

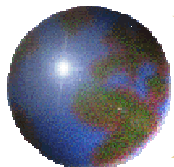
va condotta

prima dello scavo al fine di sapere a quale regime vadano assoggettate le terre e rocce

(All. 4 D.Lgs 161/2012)

Esempio:

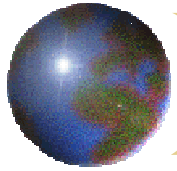
Qualora le terre e rocce da scavo abbiano valori di concentrazioni rientranti nelle concentrazioni soglia di rischio (CSC) per siti a uso industriale/commerciale potranno essere riutilizzate, per recuperi ambientali in siti con stessa destinazione d'uso (industriale/commerciale) purché siano compatibili con il sito di destino finale, cioè aventi valori di concentrazione degli inquinanti non solo al di sotto delle CSC per i siti industriali/commerciali, ma “simili” a quelli del sito di destino finale.



EVOLUZIONE NORMATIVA - non rifiuto -

Normativa	D.Lsg. 152/06 smi e art. 39 D.Lgs 205 ----- Art.186	D.M. 161/2012 ----- Art.184-bis D.Lgs 152/2006	D.L. 69/2013 Decr, FARE non convertito (senza art. 41 bis)		D.L. 43/2013 Convertito Con L. 71/2013		L.98/2013 Di conversione del D.L.69/2013 (con art. 41 bis)	
Periodo								
Ante 6/10/2012	Per tutte le opere di tutti i cantieri							
Dal 06/10/2012		Per tutte le opere di tutti i cantieri (disposizioni transitorie)						
Dal 21/06/2013			Per opere non VIA e AIA Art.184-bis D.Lgs 152/2006	Per opere VIA e AIA D.M. 161/2012				
Dal 26/06/2013					Piccoli cantieri Art. 186 D.Lgs. 152/06	Per opere VIA e AIA D.M. 161/2012		
Dal 21/08/2013							Per opere VIA e AIA D.M. 161/2012	Per opere non VIA e AIA Art.41-bis

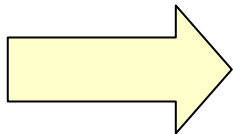




erano escluse da gestione RIFIUTO quindi d'applicazione della Parte IV

a condizione che:

- **non inquinate** (meglio, presentino una concentrazione di inquinanti limitata);
- **riutilizzate in modo certo**, senza alcun trattamento preliminare, secondo modalità progettualmente previste e compatibili con l'ambiente, approvate dalle autorità competenti ed entro un determinato periodo di tempo.



possano essere riutilizzate come sottoprodotti.



TERRE E ROCCE: DM Ambiente 10 Agosto 2012, n.161

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti -
Attuazione articolo 49 del DL1/2012 ("DL Liberalizzazioni");

entrato in **vigore il 6 ottobre 2012**

ad opera del D.L.vo 205/2010;

- abrogazione dell'art. 186 D.L.vo 152/2006



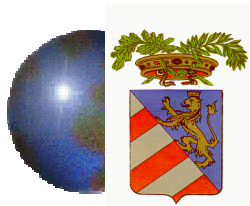
TERRE E ROCCE: Protocollo

QUINDI

● Del. Giunta Prov. N. 105 del 1 luglio 2009

Adozione delle linee guida per la realizzazione d'interventi di recupero ambientale di aree morfologicamente degradate e per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

DECADUTO !



TERRE E ROCCE

ORA

Rifiuto

Discarica

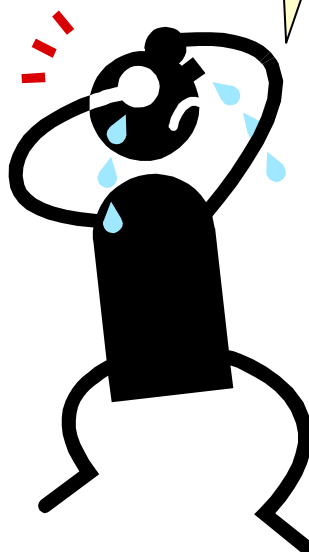
Recupero

Esclusione

Art. 185 co.1 lett.c
Terreno riutilizzato
in sito

Sottoprodotto

D.M. 161/2012
Art. 41 bis (D.L.69/2013)
L. 98/2013





TERRE E ROCCE

QUINDI:

RIFIUTO

COMPETENZA della PROVINCIA

SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- in **procedura semplificata** per impianti operati ai sensi **dell'art. 216 del D.L.vo 152/2006 e del D.M. 5 febbraio 1998**, in aderenza a quanto previsto dal paragrafo 7.31 bis del D.M. 5 febbraio 1998;
- in **procedura ordinaria** in impianti operanti ***ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006*** per l'ottenimento di materiali conformi alle specifiche tecniche individuate dall'autorizzazione stessa;

OPPURE

COMPETENZA del Comune e ARPA

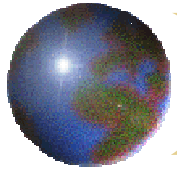
NON RIFIUTO – SOTTOPRODOTTO –

- ***DM 161/2012*** dal 6 ottobre 2012 **Con PIANO DI RIUTILIZZO** (art .5 e All. 5)
garanzia della sussistenza dei **requisiti di qualità ambientale**

Natura edilizia – urbanistica

- ***dell'art. 41-bis*** a partire dal 21 agosto 2013

ARPA compito di ricevere le **dichiarazioni** dei proponenti/produttori attestanti il rispetto delle **condizioni** sottoprodotto riportate stesso articolo



TERRE E ROCCE - sottoprodotto - Applicazioni

Regolamento **DM 161/2012**

per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte

a VIA o ad AIA

per materiali di scavo in quantità complessiva superiore ai **6000 mc**,

Mentre

art. 41bis del "Decreto del fare" convertito nella **L. 98/2013** per i materiali da scavo provenienti **da tutti gli altri cantieri**

predominante l'applicazione
dell'art. 41-bis fuori dal campo di
applicazione dei procedimenti VIA
o AIA (co. 5)
e sotto di 6.000 mc. (co. 1)

	Non VIA e AIA	VIA e AIA
> 6000 mc	L. 98/13 di conversione del D.L. 69/13 (art. 41-bis)	D.M. 161/12
<= 6000 mc	L. 98/13 di conversione del D.L. 69/13 (art. 41-bis)	L. 98/13 di conversione del D.L. 69/13 (art. 41-bis)



TERRE E ROCCE - sottoprodotto -

ATTENZIONE:

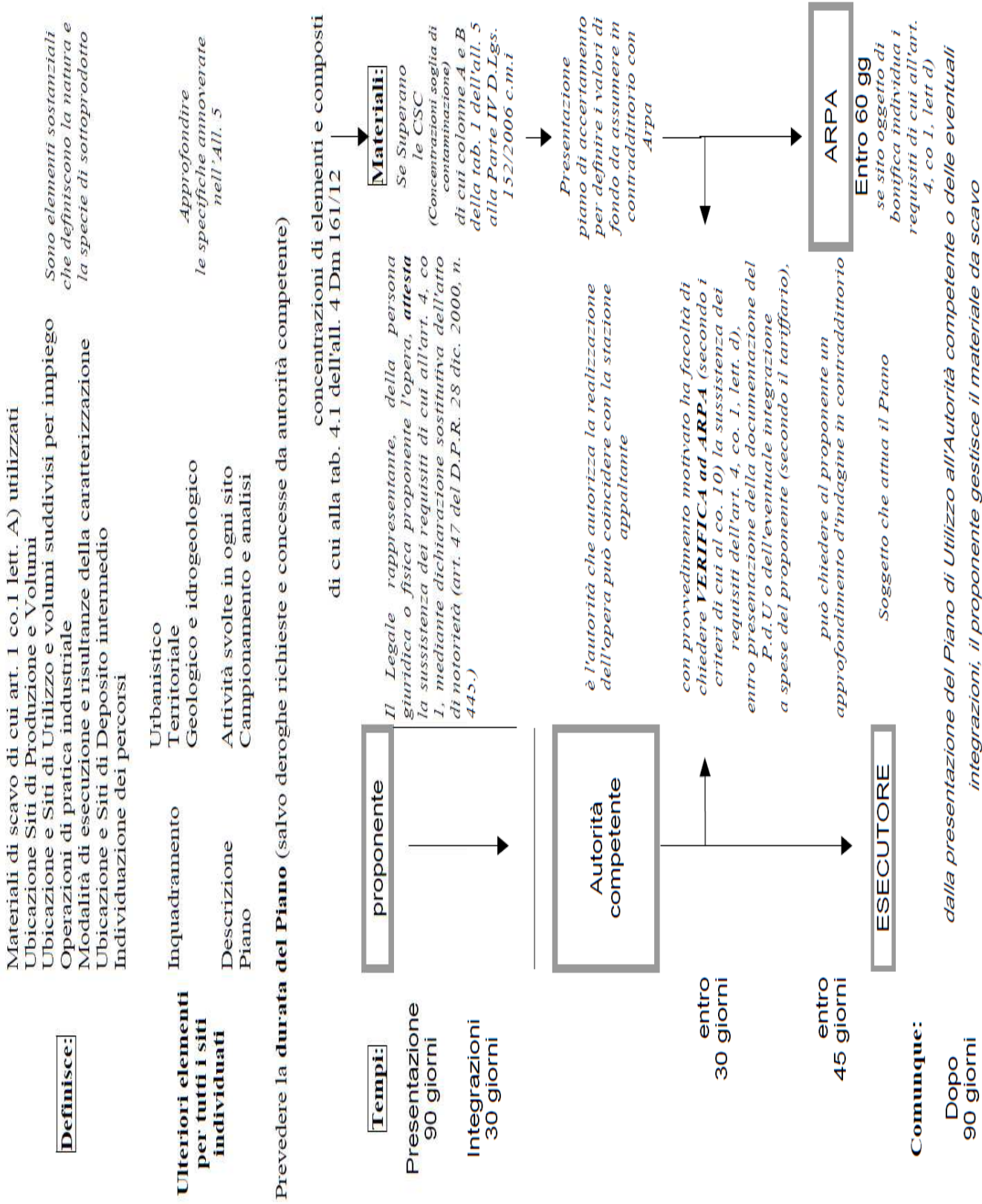
ARPA non è titolare di "procedimenti",
non autorizza la gestione come sottoprodotti,
VERIFICA i requisiti di qualità ambientale previsti dalle norme;

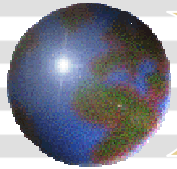
Le **competenze** in merito alla realizzazione di un'opera o alle attività che generano materiali da scavo rimangono a capo delle **Autorità competenti** per legge

L'inquadramento giuridico dei materiali da scavo come sottoprodotti ricade TUTTA sul proponente/produttore in sintonia con quanto avviene per i rifiuti

SCHEMA del PIANO di UTILIZZO (P.d.U)

Definito all'art. 1, lett. h. – da cui l' art. 5 e seguente All. 5 del Dm 10 agosto 2012, n. 161





TERRE E ROCCE – 41 bis L. 98/2013-

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/alle_gati-terre-rocce/modulistica

Dichiarazione di rispetto dei criteri di utilizzo delle terre e rocce da scavo

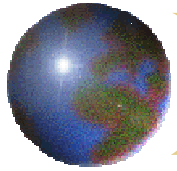
- MODULISTICA IN FORMATO WORD
- Comunicazione di completo utilizzo**
- MODULISTICA IN FORMATO WORD



TERRE E ROCCE - Rifiuto – D. L.gs. 152/2006 s.m.i.

Procedure semplificate art. 216

Procedure ordinarie art. 208



TERRE E ROCCE – *Messa in riserva* – art. 183 lett. aa)

R 13 La messa in riserva è una **tipologia di stoccaggio di rifiuti espressamente finalizzata al recupero**

“Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

Decreto 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art.li 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Art. 6 stabilisce le modalità



TERRE E ROCCE – R 13 – R 12- allegato c Parte IV

R 13

Consentito

Selezione e riduzione volumetrica;

Codice CER non cambia

Operazioni consentite in procedura semplificata

R 12

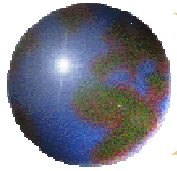
“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”

Consentito

Selezione e riduzione volumetrica;

Codice CER cambia

Operazioni consentite in procedura ordinaria



TERRE E ROCCE *Procedure semplificate art. 216*

DM 5/2/1998
ALLEGATI

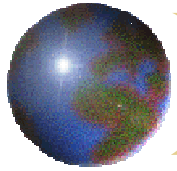
“7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attività di recupero:

- a) Industria della ceramica e dei laterizi [R5];*
- b) Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];*
- c) Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].*
- d) 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate”*



7.31- bis.3

Attività di recupero:



R 13

*a) Industria della
ceramica e
dei laterizi;*

R5

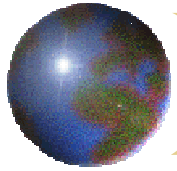
*b) utilizzo per
recuperi
ambientali;*

R10

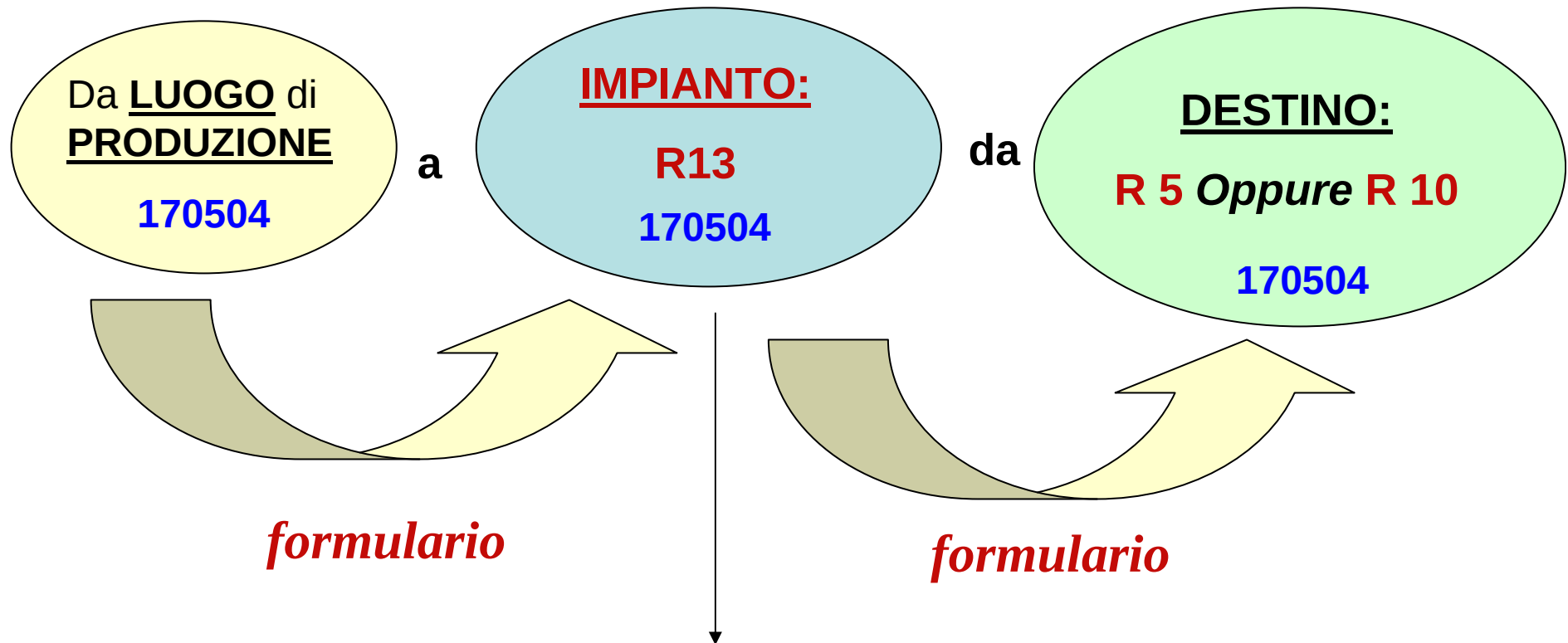
*c) Formazione di
rilevati e
sottofondi
stradali;*

R5

Impianto in regime di comunicazione

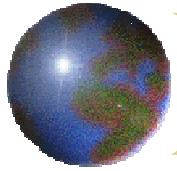


TERRE E ROCCE *Procedure semplificate art. 216*



- Registro c/s
- Separazione frazioni estranee e riduzione volumetrica

Cer 17 05 04 non cambia



TERRE E ROCCE

SI RAMMENTA

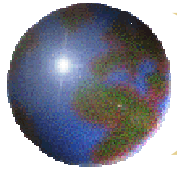
la **COMUNICAZIONE** presentata alla Provincia art. 216 del D.L.vo 152/2006
abilita il soggetto che all'esercizio delle operazioni di recupero
dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 5 febbraio '98,
purché siano rispettate le prescrizioni specifiche in esso contenute, **MA**
↓ Non esenta da tutte le altre disposizioni.

L'affermazione generale, presente nel co. 1 dell'art. 216 è confermata nell'art. 1 del D.M. 5 febbraio 1998

È nota come —————> rispetto dei 2 principi **“tassatività” ed “esclusività”**.

“Negli Allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate (...)” (art. 1, co. 2 del D.M. 5.2.1998)

“Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli Allegati.” (art. 1, co. 4 del D.M. 5.2.1998)



TERRE E ROCCE: in provincia di Gorizia

non ci sono più attività che utilizzano direttamente il recupero della terra per la produzione di materiali (vedi par. 7.31-bis.3 lett. a) **industria della ceramica e dei laterizi, R5**),

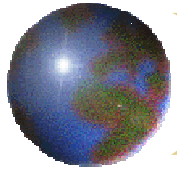
Le attività al momento oggetto di comunicazione riguardano la sola **messa in riserva secondo R13.**

Quindi lo **stoccaggio del rifiuto**,

Senza ulteriore trasformazione (consentita mera riduzione volumetrica e/o selezione del rifiuto per togliere le frazioni estranee).

La messa in riserva (R13) è deposito controllato dei rifiuti in attesa di essere sottoposti a successive operazioni di recupero, **senza** che ciò comporti una **modificazione** della loro **qualificazione giuridica di rifiuto**.

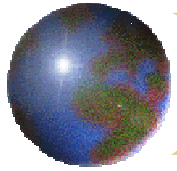
Anche il codice CER resta invariato **170504**



Procedure ordinarie

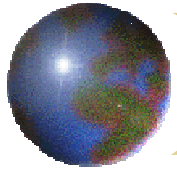
L.R. 7 settembre 1987, n. 30

D.P.G.R. 25 febbraio 1998, n.1



TERRE E ROCCE: *Procedure ordinarie art. 208*





Tit. III – Gestione di particolari categorie di rifiuti

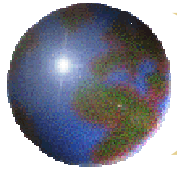
Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

1. Il **luogo di produzione** dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, **può coincidere con la sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

consiglio:

Allegare alle elaborati progettuali, o contrattuali .. Dove si vuole ma prima dei trasporti

- documentare il percorso (sempre lo stesso) CANTIERE – DEPOSITO / **tracciabilità**
- 2 scuole pensiero su utilizzo formulari – prov. Go, formulario solo da deposito
- i registri di carico e scarico/formulari da luogo di deposito tenuti per 5 anni



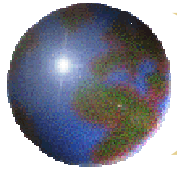
TERRE E ROCCE - Campagne mobili – art. 208. co 15

La **campagna di attività** è l'effettuazione di attività di trattamento rifiuti subordinata alla presentazione, **60 gg** prima dell'installazione, di **apposita comunicazione** da effettuarsi alla Provincia (non al SUAP ... art. 208)

Impianto mobile è struttura tecnologica unica (mulino, frantoio...) o, (in casi particolari) assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, preventivamente **AUTORIZZATE**

deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione alla campagna

Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato, e i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.



TERRE E ROCCE - Campagne mobili – VIA

Qualora l'attività sia ricadente **nell'All. IV del D.Lgs. 152/2006** s.m.i.,
“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”

VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

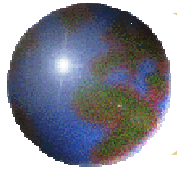
E lo è sicuramente...

- co. 7 lett. z.b)

*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a **10 t/giorno**, mediante operazioni di cui all'all. C, lett. da R1 a R9, della parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006, 152*

Occorre fare istanza al Competente Servizio regionale

<http://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA4/>



TERRE E ROCCE DA CIMITERI

ATTENZIONE

L. 31 luglio 2002 - Art. 24 -
Regolamento D.P.R 15 luglio 2003, n. 254:
Art. 2 co. 1 lett. F) punto 1

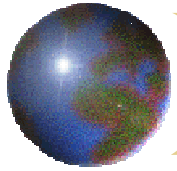
Ai fini del presente regolamento si intende per:

f) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

Attenzione: Non considerano rifiuti sanitari !!!

- Gerarchia delle fonti (D.Lgs. 152/2006 smi);
- Rifiuti derivanti da ... “attività cimiteriali” - si differenzia loro composizione da rifiuti sanitari di cui altre lettere medesimo comma



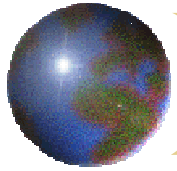
ATTRIBUZIONE DEL CODICE

CER 20 - Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Attenzione: 20 02 02 Terra e roccia !!!

**20 02 RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI
(INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)**

- E' RIFIUTO URBANO, non può essere gestito in forma semplificata;
- Va in discarica - Costo importante;



TERRE E ROCCE -TRAFFICO TRANSFRONTALIERO-

Regolamento 1013/2006/CE

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle Spedizioni di rifiuti

principio di prossimità si applica ai soli rifiuti destinati allo smaltimento

Ogni ipotesi di applicazione della qualifica di SOTTOPRODOTTO, D.Lgs 152/2006 c.m.i. NON E' PRATICABILE.

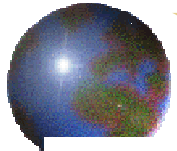
- trova applicabilità **solo all'interno del ordinamento e del territorio nazionale italiano.**

terre e rocce

che transitano o vengono destinate all'estero,
(anche se passano limiti nazionali che gli Stati membri dell'area Schengen“)

sono rifiuti

soggiacciono alle procedure riservate all'esportazione di rifiuti



TERRE E ROCCE -TRAFFICO TRANSFRONTALIERO-

Regolamento 1013/2006/CE

art. 18 - Obblighi generali d'informazione

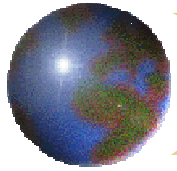
PERMETTE il traffico in forma semplificata facendo seguire i trasporti da opportuni documenti individuati **dall'All. VII**, compresi i collegati atti contrattuali

– per le terre e rocce **NON APPLICABILE**

non sono annoverate tra i codici di rifiuti elencati **nell'All. IX** della convenzione di Basilea2,
ovvero **non sono nell'elenco della LISTA VERDE** (per recupero)

Il procedimento amministrativo per la corretta esportazione delle terre e rocce resta quindi riservato alla **NOTIFICA** (Art. 4 Reg. (CE) 1013/2006)

Escluso il codice 20 (Urbano)



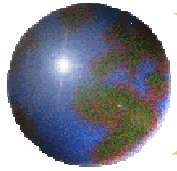
D.M. 161/2012

???

Art. 16. Clausola di riconoscimento reciproco

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



TERRE E ROCCE: Bibliografia

Rassegna Tecnica n. 5/2012 pag. 28-29, *"Il nuovo Piano di Utilizzo dei materiali escavati"*;

Rifiuti Bollettino di informazione normativa, n. 198 ago./sett. 2012, pag. 9-11, *"L'applicazione del regolamento (Ce) 1013/2006 e attuazioni dispositive dell'Albo gestori ambientali al caso delle terre e rocce"*;

Rifiuti Bollettino di informazione normativa, n. 202 genn. 2013, pag. 29-31, *"Terre e rocce e materiale da scavo nelle aree cimiteriali: un problema aperto anche dopo il Dm 161/2012"*

Grazie per l'attenzione